

LA DIMISSIONE DALLO STATO CLERICALE IN VIA AMMINISTRATIVA

LUIS NAVARRO

ABSTRACT: Benché il CIC del 1983 non ha previsto la dimissione dallo stato clericale *ex officio*, il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, e le facoltà speciali concesse alla Congr. per il Clero e alla Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli contemplano tale possibilità. A partire dallo studio e dall'analisi di tali disposizioni l'A. si sofferma su alcuni principi orientativi ed elementi caratteristici e specifici di queste vie di dimissione *ex officio*: anzitutto si sottolinea il carattere eccezionale di tali vie per la dimissione dallo stato clericale, e il dovere di rispettare le esigenze di giustizia nell'uso della via amministrativa *ex officio*. Si studia anche il rapporto fra la dimissione *ex officio* e la dispensa dal celibato e dagli altri obblighi derivanti dall'Ordinazione, nonché il ruolo attribuito al Romano Pontefice nelle procedure di *dimissione ex officio*. Infine, si analizza il caso speciale della dichiarazione della perdita dello stato clericale per abbandono di 5 anni.

PAROLE CHIAVE: Dimissione stato clericale. Procedura penale amministrativa. Dispensa celibato. Romano Pontefice.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Carattere eccezionale della via amministrativa *ex officio* per la dimissione dallo stato clericale. – 3. L'uso della via amministrativa *ex officio* deve essere fatto nel rispetto delle esigenze di giustizia. – 4. Dimissione *ex officio* e dispensa dal celibato e dagli altri obblighi derivanti dall'Ordinazione. – 5. Ruolo del Romano Pontefice nella dimissione *ex officio*. – 6. Dimissione dallo stato clericale e dichiarazione della perdita dello stato clericale. – 7. Conclusione.

ABSTRACT: The 1983 Code of Canon Law does not legislate for *ex officio* dismissal from the clerical state. However, the M. P. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, and the special faculties granted to the Congregation for the Clergy and the Congregation for the Evangelization of Peoples do include this possibility. An analysis of these norms leads the author to underline some guiding principles and some characteristic traits of these procedures: the exceptional character of this path for dismissal from the clerical state, and the strict obligation to respect the requirements of justice in using administrative procedures *ex officio*. Due space is dedicated to the relationship between dismissal *ex officio* and the dispensation from celibacy and from the other obligations related to Sacred Orders, as well as to the role of the Roman Pontiff in these procedures. In conclusion, the author studies the case of declaration of the loss of the clerical state due to abandonment of the ministry for 5 consecutive years.

KEYWORDS: Dismissal Clerical State. Administrative Penal Procedure. Dispensation Celibacy. Roman Pontiff.

1. INTRODUZIONE

NELLA normativa codiciale non è prevista l'applicazione della dimissione dallo stato clericale *ex officio*. Tale sanzione può essere imposta soltanto mediante un processo penale giudiziale (cf. can. 1342 § 2). La via amministrativa era stata esclusa al momento dell'elaborazione del CIC ed a livello normativo è rimasta così per diversi anni, essendo state respinte le proposte di introdurre una norma al riguardo.¹ Tuttavia, in seguito a gravi casi che

¹ Benché nelle norme per la dispensa dal celibato emanate nel 1971 dalla C. per la Dottrina della Fede era prevista la applicazione di tale procedura *ex officio* ("Congrua congruis referendo, ea quae in his regulis statuta sunt pro casibus in quibus sacerdotes sponte petunt reductionem ad statum laicalem cum dispensatione ab oneribus ex sacra ordinatione manantibus, applicando sunt etiam in casibus in quibus aliquis sacerdos, vel ob pravam vitam, vel ob errores in doctrina, vel ob aliam gravem causam, videtur post necessariam investigationem reducendus ad statum laicalem et simul ex misericordia dispensandus ne periculum aeternae damnationis incurrat". S.C. PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae ad apparandas in Curiis dioecesis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis*, 13 gennaio 1971, n. VI, «AAS» 63 [1971] 308), durante la preparazione del CIC, dinanzi a serie difficoltà, si decise di lasciare in sospeso la questione (si segnalò che "la *dimissio ex officio* è una questione molto difficile e delicata. Gli organi consultivi non hanno fornito elementi validi. Le cause e motivi da essi proposti per la *dimissio ex officio* sono quasi tutte cause e motivi da considerarsi nel diritto penale per le *poenae dimissionis a statu clericali*; rimangono escluse due o tre fattispecie peraltro poco chiare" («Communicationes» 14 [1982] 85). Perciò, riguardo al n. 4 del can. 150 (nel quale era prevista la perdita dello stato clericale "per decretum dimissionis e statu clericali ex officio ad normam iuris prolatum"), "concordano tutti di tenerlo in sospeso. La dimissione *ex officio*, senza cioè una motivazione o causa da configurarsi come delitto, può dare adito ad abusi; comunque, se rimane, deve, secondo Mons. Segretario, essere completato specificando bene le cause e la procedura. Sono d'accordo, anche in quest'ultima considerazione, sia il terzo che il settimo Consultore per cui la tutela dei diritti dell'uomo non può essere lasciata alla discrezionalità nell'ambito amministrativo" (*ibidem*, p. 87). Nella *Relatio* del 1981 si fece un rinvio alla normativa della C. per la Dottrina della Fede: "attamen standum est normis S. Congr. pro Doctrina Fidei quoad dimissionem a statu clericali *ex officio*". «Communicationes» 14 (1982) 175. Comunque le norme del 1980 della citata Congregazione non trattavano la dimissione *ex officio* (cf. «AAS» 72 [1980] 1132-1135).

Successivamente, dinanzi a casi di sacerdoti inidonei che si rifiutavano di chiedere la dispensa, e nei quali era impossibile seguire il processo giudiziario, la C. per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti chiese e ottenne caso per caso dal Romano Pontefice la facoltà di irrogare la dimissione dallo stato clericale in *poenam ex officio*. Cf. F.P. TAMBURRINO, *Relazione all'adunanza "plenaria" della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti*, «Notitiae» 37 (2001) 430. In tale contesto si preparò una bozza di normativa per la dimissione *ex officio*. Ma lo studio si concluse con una dichiarazione della C. per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, secondo cui non si poteva approvare qualcosa del genere e si doveva seguire la via giudiziaria (cf. *ibid.*, p. 430). Sul progetto di normativa del 1997 per la dimissione *ex officio*, cf. A. D. BUSO, *La dimisión del estado clerical 'ex officio' de los clérigos no idóneos que han cometido delito grave y rechazan pedirla 'pro gratia', en relación con el periodo de su formación sacerdotal*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 9 (2002) 39-50.

richiedevano risposte urgenti e in mancanza di tribunali ecclesiastici, si fece in certi casi ricorso alla dimissione *ex officio*. Col passare del tempo e in presenza di situazioni scandalose che esigevano anche delle urgenti risposte da parte della Chiesa, si è arrivato all'apertura di tre vie per la dimissione *ex officio*, previste, rispettivamente, nel mp *Sacramentorum sanctitatis tutela* e nelle Facoltà speciali concesse alla C. per il Clero e alla C. per l'Evangelizzazione dei Popoli.² Queste tre vie sono state aperte in poco meno di 10 anni e in circostanze di forte pressione mediatica e sociale.³

² Cf. GIOVANNI PAOLO II, mp *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, «AAS» 93 (2001) 738-739, e le modifiche introdotte il 21 maggio 2010. La nuova versione del mp si trova in «AAS» 102 (2010) 419-430.

Le facoltà concesse da Benedetto XVI il 30 gennaio 2009 alla C. per il Clero sono le seguenti:

I. "La facoltà speciale di trattare e presentare al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale "in poenam", con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall'ordinazione, compreso il celibato, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa (cfr. can. 1394, §1); e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il 6° Comandamento (cfr. can.1395, §§1-2)".

II. "La facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi, e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo. Ciò è concesso unitamente alla deroga ai prescritti dei canoni 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349 CIC, rispetto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione".

III. "La facoltà speciale di trattare i casi, prendendone atto e dichiarandone la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, dei chierici che hanno abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi, e che dopo attenta verifica, per quanto possibile, persistono in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero". C. PER IL CLERO, *Lettera circolare*, 18 aprile 2009, Prot. 2009 0556, n. 5 («Ius Canonicum» 50 [2010] 664-665. Il testo completo della Lettera si trova nelle pagine 659-669). Successivamente, a complemento di questa lettera la stessa Congregazione ha inviato il 17 marzo 2010, un'altra (Prot. 20100823) con indicazioni sull'applicazione di tali facoltà speciali (pubblicata in «Ius Ecclesiae» 23 [2011] 229-235. La versione spagnola della lettera circolare si trova in «Revista Española de Derecho canónico» 67 [2010] 923-930, accompagnata da un breve commento, di F. AZNAR GIL, in *ibid.*, p. 931-933).

La descrizione delle facoltà speciali concesse dal Romano Pontefice alla C. per l'Evangelizzazione dei Popoli il 19 dicembre 2008, si trova nella Lettera Circolare della stessa Congregazione ai Superiori Generali delle Società Missionarie di vita apostolica dipendenti dal citato dicastero, 31 marzo 2009, Prot. N. 0579/09 e nella Lettera della Nunziatura Apostolica in India agli Ordinari, 23 aprile 2009, Prot. N. 23.942/09 (pubblicate rispettivamente in «Studies in Church Law» 5 [2009] 69-71 e 74-78). Già nel 1997, la stessa congregazione aveva ricevuto alcune facoltà speciali in materia, poi confermate il 30 aprile 2005. Cf. C. PAPALE, *Il can. 1395 e la connessa facoltà speciale di dimissione dallo stato clericale in poenam*, «Ius missionale» 2 (2008) 39-58.

³ Le risposte della Chiesa in questi anni e le vicissitudini riguardanti la promulgazione e la pubblicazione delle norme mettono in luce, oltre alla delicatezza della materia, i tentenna-

In queste pagine presenterò alcuni punti che emergono dallo studio e dall'analisi di tali disposizioni.⁴ Alcuni sono principi orientativi, altri sono elementi caratteristici e specifici di queste vie di dimissione *ex officio*.

2. CARATTERE ECCEZIONALE DELLA VIA AMMINISTRATIVA *EX OFFICIO* PER LA DIMISSIONE DALLO STATO CLERICALE

Il ricorso alla via amministrativa per imporre la sanzione della dimissione dallo stato clericale rappresenta una via *eccezionale*. Tale carattere risulta palese nella Lettera Circolare della C. per il Clero del 2010: si segnala che è una via percorribile unicamente per casi che richiedono una risposta urgente e risulta impossibile o molto difficile il ricorso alle vie ordinarie.⁵ In concreto,

menti e i dubbi sul modo di affrontare l'insieme delle situazioni delittive e scandalose. Modalità non normali di promulgazione di norme, deroghe di principi acquisiti nei sistemi giuridici penali contemporanei, vie non ufficiali di conoscenza di concessione di facoltà speciale in materia penale, lettere circolari che richiedono ulteriori indicazioni per una giusta applicazione, sono elementi che fanno pensare a risposte condizionate dalla frenesia degli eventi. Si tratta di risposte a situazioni di emergenza e perciò è normale che ci siano ripensamenti e modifiche. Non tutto è definitivo e il tempo indicherà se le misure prese in questi anni e le procedure di applicazione sono quelle giuste o se si dovranno modificare. Tempi convulsi non favoriscono norme definitive e perciò la prudenza del Legislatore dovrà essere accentuata nell'ambito della annunciata riforma del libro VI del CIC. Cf. J.I. ARRIETA, *L'influsso del cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, «La Civiltà Cattolica» dicembre 2010, p. 430. Sulle circostanze in cui ha visto la luce l'ultima riforma del mp. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, vid. F. LOMBARDI, *Il significato della pubblicazione delle nuove "Norme sui delitti più gravi"*, nota del 15 luglio 2010, in http://www.vatican.va/resources/resources_lombardi-nota-norme_it.html.

⁴ Per una presentazione delle citate norme e un loro commento, vid. in generale, D. CITO, *La pérdida del estado clerical 'ex officio' ante las actuales urgencias pastorales*, «Ius Canonicum» 51 (2011) 69-101. Per il mp *Sacramentorum sanctitatis tutela* e le sue recenti modifiche, cf. D. CITO, *Las nuevas normas sobre los delicta graviora*, «Ius Canonicum» 50 (2010) 643-658, e F. AZNAR GIL, *Los 'graviora delicta' reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Texto modificado* (2010), «Revista Española de Derecho Canónico» 68 (2011) 283-313. Per le facoltà speciali concesse alla C. per il Clero, cf. M. GOLAB, *Facultades especiales para la dimisión del estado clerical (Congregación para el Clero de 30 de enero de 2009). Análisis y comentario*, «Ius Canonicum» 50 (2010) 671-683, D.G. ASTIGUETA, *Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero*, «Periodica» 99 (2010) 1-33, e F. AZNAR GIL, *La expulsión del estado clerical por procedimiento administrativo*, «Revista Española de Derecho canónico» 67 (2010) 255-294. Per un commento alla Lettera circolare del 17 marzo 2010, vedi F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, «Ius Ecclesiae» 23 (2011) 235-251. Infine per le facoltà concesse alla C. per il Clero e a quella per l'Evangelizzazione dei Popoli, vid. J.A. RENKEN, *The 2009 Special Faculties Conceded by Pope Benedict XVI to Address Serious Clergy Issues: a Brief Commentary*, «Studies in Church Law» 5 (2009) 277-296.

⁵ «La retta comprensione delle indicazioni procedurali richiede anzitutto di rimarcare l'indispensabile requisito previo alla richiesta di applicazione delle Facoltà speciali da parte degli Ordinari, ossia l'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale». C. PER IL CLERO, *Lettera circolare*, 17 marzo 2010, cit., p. 229. Nel caso delle

si chiede all'Ordinario di indicare sia quali sono stati i mezzi adoperati per dissuadere il chierico dal suo comportamento illecito, sia il rifiuto di questi di chiedere la dispensa dagli obblighi derivanti dall'ordinazione e inoltre si deve indicare perché non si può usare la via giudiziaria.⁶ In questo modo si sottolinea indirettamente che la via penale giudiziale è quella ordinaria.⁷

Nel caso del vigente mp *Sacramentorum sanctitatis tutela*, tale carattere eccezionale risulta meno evidente. Nella versione del 2001 si escludeva la dimissione *ex officio* in via amministrativa perché quella giudiziaria penale era obbligatoria.⁸ Con le modifiche introdotte nel 2010, la via amministrativa si presenta come una *possibilità*, senza che quella giudiziaria sia più *obbligatoria*. Comunque ritengo che si può intendere che questa continua ad avere la precedenza su quella, essendo ciò deducibile dalla struttura dell'articolo e dal carattere speciale dei due casi descritti nel paragrafo 2 dell'art. 21 del citato motu proprio.⁹

facoltà concesse alla C. per l'Evangelizzazione dei Popoli, sembra che si debba intendere implicita la estrema difficoltà o impossibilità di usare il processo penale giudiziario. L'enfasi è posta sulla gravità di questi casi e nel dovere del vescovo di cercare il ravvedimento del chierico e la riparazione dello scandalo (cf. NUNZIATURA APOSTOLICA IN INDIA, *Lettera*, 23 aprile 2009, cit., p. 77). In tali situazioni si incoraggia implicitamente al chierico di chiedere la dispensa dagli obblighi (cf. *ibid.*, p. 76).

⁶ “Dall'istruttoria compiuta nella fase locale dovrà infatti risultare: I. – la comprovata impossibilità oggettiva o soggettiva che il chierico interessato richieda la dispensa dagli obblighi dello stato clericale; II. – la documentata sintesi dell'esito di tutti i tentativi pastorali e dei provvedimenti canonici adottati dall'Ordinario per dissuadere il reo e farlo recedere dalla contumacia; III. – l'esposizione delle gravi difficoltà che si oppongono nel caso concreto alla celebrazione di un processo penale giudiziario in loco (can. 1342, § 2; 1425 § 1, 2 CIC)”. C. PER IL CLERO, *Lettera circolare*, 17 marzo 2010, cit., p. 229.

⁷ La difficoltà per l'uso della via giudiziaria penale in riferimento alle facoltà II e III concesse alla Congregazione per il Clero consiste principalmente nel fatto che per tali condotte il Codice non permette di imporre delle sanzioni perpetue. Di conseguenza, la via *amministrativa* penale diventerà la via normale per dimettere il chierico nelle situazioni di cui alle citate facoltà. Ciò vuol dire che nella scelta della via si prende già una decisione preliminare in ordine alla sanzione. “La ‘difficoltà’ della celebrazione di un processo penale giudiziario risulta obiettivamente dal fatto che, *qualora il caso richiedesse l'adozione di tali sanzioni*, tramite la via ordinaria non si potrebbe conseguire la dimissione o la perdita dello stato clericale da parte del reo contumace, ovvero la sua punizione con pena perpetua”. F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit., p. 239.

⁸ La dimissione *ex officio* fu introdotta in deroga dell'art. 17 da Giovanni Paolo II nel febbraio 2003. Per il testo della dispensa, cf. D. CITO, *La pérdida*, cit., p. 86.

⁹ Nella versione del 2001 dell'art. 21 si diceva che “*delicta graviora Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, nonnisi in processu iudiciali persequenda sunt*”. Adesso si indica semplicemente che la procedura è quella giudiziaria (cf. art. 21 § 1). Poi nel paragrafo successivo (che comincia significativamente con avverbio *attamen*) si aggiungono, due casi in cui si può adoperare la via amministrativa: casi gravissimi da presentare al Romano Pontefice e casi in cui la Congregazione lo indica (cf. art. 21 § 2). Sulla questione, cf. D. CITO, *Las nuevas normas sobre los delicta graviora*, cit., p. 656. Lo stesso autore sottolinea che secondo la nuova versione

Di conseguenza, si deve evitare che ciò che è straordinario diventi la via ordinaria per applicare la sanzione di dimissione dallo stato clericale. A tale risultato si potrebbe arrivare se l'uso della via amministrativa si fondasse sull'inesistenza di tribunali penali a causa della diminuzione progressiva e mancanza di personale adeguatamente preparato. Perciò è responsabilità dell'autorità ecclesiastica promuovere la formazione canonica di chierici: ciò consentirà la creazione di tribunali ecclesiastici che siano in grado di portare a conclusione il processo penale giudiziario.

3. L'USO DELLA VIA AMMINISTRATIVA *EX OFFICIO* DEVE ESSERE FATTO NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI GIUSTIZIA

Malgrado il ripetuto rifiuto della procedura amministrativa *ex officio* per la dimissione dallo stato clericale si sia fondato sulle maggiori garanzie di giustizia del processo giudiziario penale,¹⁰ dove vi è il principio del contraddittorio e la possibilità di appello, un'analisi delle disposizioni relative alla via amministrativa mostra che l'applicazione rigorosa delle indicazioni ivi contenute *garantiscono una procedura giusta e rispettosa della dignità delle persone*. Infatti, in ogni caso deve essere rispettato il diritto di difesa. Perciò il chierico deve essere messo al corrente delle accuse e gli si deve dare la possibilità di rispondere e presentare le prove che ritenga opportune.¹¹

del citato motu proprio, per infligere la dimissione *ex officio* "no es necesario que el Ordinario haya tomado medidas penales o que falten estructuras para llevar un proceso penal judicial, sino que es suficiente la certeza del delito, su gravedad y, añadiría yo, la necesidad de llegar a una decisión tempestiva y eficaz". D. CITO, *La pérdida*, cit., p. 89.

¹⁰ Queste erano le ragioni presentate per non ammettere la via amministrativa per la dimissione dallo stato clericale: ammetterla sarebbe "un forte regresso in relazione a) al generale progresso compiuto, con il contributo del pensiero cristiano, in materia di applicazione delle pene; b) alla valorizzazione della dignità della persona umana e dei suoi diritti, da parte del Concilio Vaticano II; c) alla determinazione del Codice del 1983, affievolendo notevolmente anche la proclamazione, al citato can. 221, dei diritti fondamentali in materia; d) e pure alla tutela della giustizia e della carità, in quanto il processo amministrativo non dà più garanzie per arrivare alla certezza morale e al rispetto del diritto di difesa che quello giudiziario". Z. GROCHOLEWSKI, *Presentazione*, in *Il processo penale canonico*, Roma 2003, p. 7. Benché non si tratti di un sistema perfetto, risulta evidente che il processo giudiziario penale offre più garanzie sostanziali di giustizia. Se, come ha segnalato Llobell, il processo giudiziario penale non è esento di rischi in materia di indipendenza del tribunale (quando vi è la nomina dei giudici *ad casum*), questi pericoli sono più presenti in via amministrativa, dove l'operato dell'autorità può essere troppo condizionato dal convincimento iniziale della colpa dell'imputato e della necessità della sua condanna. Sulle caratteristiche che contribuiscono ad un processo giudiziario più giusto, cf. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto al giusto processo*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Milano 2005, p. 108-141.

¹¹ Nel mp *Sacramentorum sanctitatis tutela* per i casi gravissimi si esige sempre che sia "data reo facultate sese defendendi" (art. 21 § 2, 2). Inoltre, si concede la possibilità di presentare

Le disposizioni date per l'applicazione delle facoltà speciali, in particolare quelle della lettera circolare della C. per il Clero del marzo 2010, tendono a facilitare il raggiungimento della certezza morale della commissione del delitto o del comportamento illecito e della colpa del chierico.¹² In questo modo le due Congregazioni seguono la scia della C. per la Dottrina della Fede, la quale chiede l'imposizione della sanzione in via amministrativa *ex officio* "in casi di particolare gravità dove la colpevolezza del reo è fuori dubbio e ben documentata".¹³

un ricorso, benché sia presso lo stesso Dicastero (Feria IV) (art. 27). Risulta significativo che nella Lettera per l'applicazione delle facoltà speciali concesse alla C. per il Clero, si dica che si deve "notificare all'imputato le accuse mosse a suo carico e le prove relative, dandogli la facoltà di produrre le sue difese, tranne che egli, legittimamente citato, abbia trascurato di presentarsi. Il chierico interessato deve essere avvertito della possibilità di nominare un Patrono di fiducia". C. PER IL CLERO, *Lettera circolare*, 17 marzo 2010, cit., p. 230. In questo modo si risolvono alcuni problemi aperti in seguito alla pubblicazione della Lettera Circolare del 19 aprile 2009. M. GOLAB, scriveva al riguardo: "La aplicación de la vía extrajudicial va unida a la tutela del derecho de defensa. No obstante, la no obligatoriedad de la presencia del abogado, la falta de menciones sobre el derecho a hablar en último término y de no ser obligado a confesar, dejan a los Ordinarios un amplio espacio para decisiones que podrían ser arbitrarias en cuanto a la adecuada interpretación y aplicación del procedimiento administrativo penal que, según una visión de conjunto de las normas, no puede agotarse en la sola norma del c. 1720". M. GOLAB, *Facultades especiales*, cit., p. 679. Nelle norme della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, dopo aver ricordato che si deve agire "certainly with due respect to the natural right of the accused persons to defend themselves" (C. PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Lettera circolare*, 31 marzo 2009, cit., p. 69), si prescrive che nel dossier da inviare al Dicastero "it should be highlighted that all accusations and relative proofs were brought to the knowledge of the accused, in order to offer him the opportunity to plan his own defense, which remains an inviolable right. Also the possible absence of the accused should be documented" (NUNZIATURA APOSTOLICA IN INDIA, *Lettera*, 23 aprile 2009, cit., p. 78).

¹² Cf. C. PER IL CLERO, *Lettera circolare*, 17 marzo 2010, e in particolare gli allegati con indicazione della procedura e documentazione richiesta per l'applicazione delle facoltà (cit., p. 230-235). Vid. anche gli allegati alla lettera della Nunziatura apostolica in India, 23 aprile 2009, cit., p. 76-78.

¹³ Ch. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., p. 285. In una intervista Scicluna riferisce che in "casi particolarmente gravi e con prove schiaccianti, il Santo Padre si è assunto la grave responsabilità di autorizzare un decreto di dimissione dallo stato clericale. Un provvedimento gravissimo, preso per via amministrativa, ma inevitabile". Ch. SCICLUNA, *Dalle accuse alle sanzioni*, in *Il Regno documenti* 7/2010, p. 197. In certi casi la decisione si basa sull'operato dei tribunali statali (cf. C. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Guida alla comprensione delle procedure di base riguardo alle accuse di abusi sessuali*, n. 2, in www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_it.html). Ciò richiede una particolare prudenza nel valutare i risultati dei processi criminali civili. Infatti non tutti i sistemi giuridici hanno uguali garanzie. Un criterio per valutare la affidabilità di questi processi è conoscere quante decisioni giudiziarie penali con condanne simili sono state ribaltate in appelli successivi.

Tenendo presente la mancanza di personale idoneo per costituire tribunali penali, le indicazioni della Congregazione per il Clero per applicare le facoltà concesse dal Romano Pontefice sono preziose per guidare gli operatori del diritto in questo campo così delicato e favorire una particolare sensibilità giuridica: in esse sono assunti o ricordati alcuni principi saldi della disciplina penale, come sono la presunzione di innocenza, l'accertamento della credibilità dei testi e delle parti, il valore della prescrizione dell'azione penale,¹⁴ la necessaria e dovuta motivazione del decreto, ma anche vengono indicati i diversi passi da fare nella fase diocesana e in quella vaticana.¹⁵

4. DIMISSIONE EX OFFICIO E DISPENSA DAL CELIBATO E DAGLI ALTRI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ORDINAZIONE

Una costante della normativa e della prassi vigenti è che, prima di applicare la sanzione in via amministrativa, si offre al chierico la possibilità di chiedere la dispensa dal celibato.¹⁶ Sembra che in questo modo gli si voglia

¹⁴ Le norme del mp *Sacramentorum Sanctitatis tutela* attribuiscono alla Congregazione per la Dottrina della Fede la facoltà di derogare per casi singoli la prescrizione dell'azione criminale (cf. art. 7 § 1). Invece per le facoltà speciali si richiede che l'azione criminale non sia estinta (cf. C. PER IL CLERO, *Lettera circolare*, 18 aprile 2009, n. 6, cit., p. 666).

¹⁵ Nella lettera circolare della C. per il Clero, 17 marzo 2010, si sviluppano alcuni punti riguardanti la procedura amministrativa presenti nella prima lettera circolare della C. per il Clero dove si richiedeva: "1° Notificare all'imputato le accuse mosse a suo carico e le prove relative, dandogli la facoltà di produrre le sue difese, tranne che egli, legittimamente citato, abbia trascurato di presentarsi. 2° Esaminare attentamente, con l'assistenza di due assessori (cf. can. 1424 CIC), tutte le prove, gli elementi raccolti e le difese dell'imputato; 3° Emanare il decreto, a norma dei cann. 1344 - 1350 CIC, se sul delitto commesso non ci siano dubbi e l'azione criminale non sia estinta ai sensi del can. 1362. Il decreto, emesso a norma dei cann. 35-58, dovrà essere debitamente motivato, esponendo in esso, sia pure in forma sommaria, le ragioni in diritto e in fatto". C. PER IL CLERO, *Lettera circolare*, 18 aprile 2009, n. 6, cit., p. 666. Il citato commento di F. Pappadia alla seconda lettera contribuisce ulteriormente a evitare l'ingiustizia o l'arbitrarietà nelle procedure.

¹⁶ "È prassi della CDF chiedere all'Ordinario di domandare il reo se preferisce fare lui stesso una richiesta per la dispensa dagli obblighi derivati dall'ordinazione sacerdotale. Se rifiuta o non risponde il caso va avanti". Ch. SCICLUNA, *Procedura e prassi*, cit., p. 285-286. Cf. NUNZIATURA APOSTOLICA IN INDIA, *Lettera*, 23 aprile 2009, cit. p. 76, dove si trova l'annesso con gli orientamenti per la richiesta della dispensa dagli obblighi anche in casi di delitti (come l'attentato matrimonio). Nell'applicazione delle Facoltà, la C. per il Clero chiede di presentare un documento con la "dichiarazione autentica del chierico stesso circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nella condotta illecita, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla Sacra ordinazione, compreso il celibato" (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera*, 17 marzo 2010, cit., p. 231). Nelle facoltà del 1997 si chiedeva che il colpevole si fosse ostinatamente rifiutato di chiedere la dimissione dallo stato clericale e la dispensa dall'obbligo del celibato. Cf. C. PAPALE, *Il can. 1395*, cit., p. 53. La relazione fra perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato è da tempo presente nella prassi della Curia Romana: in casi dubbiosi sulla nullità dell'ordinazione si adoperava la dispensa come soluzione del problema. Sulla dispensa nei

offrire una via di uscita più dignitosa della dimissione penale: egli chiede volontariamente la sua uscita, non viene espulso. Tale prassi tuttavia solleva delle perplessità, nel senso che la dispensa, una misura *ex gratia*, diventa un sostitutivo della sanzione penale. In questo modo si cade nella stessa contraddizione sollevata dal Card. Ratzinger nel 1988.¹⁷ Argomentare che la richiesta di dispensa può essere intesa come un atto del chierico che prende coscienza della sua indegnità morale e personale per l'esercizio del ministero, potrebbe spiegare alcuni casi, ma non tutti.¹⁸ Un paragone con la normativa attuale per la dispensa dal celibato ad iniziativa del chierico permette di interpretare tale dispensa non come un atto proveniente dall'essersi egli reso conto della propria indegnità, ma come una via di uscita da una situazione non più sostenibile. Infatti, la dispensa dal celibato, concessa a richiesta del chierico interessato, risponde abitualmente a due situazioni: abbandono del ministero che diventa irreversibile (spesso perché il chierico si è unito ad una donna e ha costituito una famiglia) e inidoneità del chierico già presente al tempo dell'ordinazione per vivere gli impegni derivanti dal sacramento dell'Ordine (si accenna spesso alla sbagliata valutazione dei superiori del seminario).¹⁹ In entrambi i casi il chierico non *vuole* continuare come chierico,

casi in cui rimaneva il dubbio sulla validità dell'ordinazione, cf. J.M. DE LAHIDALGA, *La coacción en la ordenación sagrada. Estudio histórico-jurídico del canon 214*, Vitoria 1960, p. 344-346, e V. FERRARA, *Natura della procedura per la trattazione delle cause di nullità dell'ordinazione e degli obblighi ad essa connessi, in Sacramenti, liturgia e cause dei santi. Studi in onore del Card. Giuseppe Casoria*, Napoli 1992, p. 162.

¹⁷ "Eminenza, questo Dicastero, nell'esaminare le petizioni di dispensa dagli oneri sacerdotali, incontra casi di sacerdoti che, durante l'esercizio del loro ministero, si sono resi colpevoli di gravi e scandalosi comportamenti, per i quali il CJC, previa apposita procedura, prevede l'irrogazione di determinate pene, non esclusa la riduzione allo stato laicale. Tali provvedimenti, a giudizio di questo Dicastero, dovrebbero, in taluni casi, per il bene dei fedeli, precedere l'eventuale concessione della dispensa che, per natura sua, si configura come 'grazia' a favore dell'oratore". J. RATZINGER, *Lettera al Presidente della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico*, 19 febbraio 1988, in J.I. ARRIETA, *L'influsso del cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, «La Civiltà Cattolica» dicembre 2010, p. 433. Arrieta commenta in merito: "la lettera rispecchia, innanzitutto, la naturale ripugnanza del sistema di giustizia a concedere come 'atto di grazia' (dispensa dagli oneri sacerdotali) qualcosa che occorre, invece, imporre come castigo (dimissione *ex poena* dallo stato clericale)". *Ibid.* p. 433.

¹⁸ Secondo Cito la possibilità offerta al chierico di chiedere la dispensa prima di procedere alla sua dimissione non risponde alla logica della grazia della dispensa, ma "está orientada a que el sacerdote se dé cuenta de que no se encuentra en condiciones morales y personales de poder desempeñar el ministerio y por tanto pide ser 'dispensado' de él; como si fuese una especie de toma de conciencia que podría incluso ayudar a la enmienda del culpable". D. CITO, *La pérdida*, cit., p. 83, n. 26. Insiste sul punto a p. 97-98.

¹⁹ Cf. L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma 2000, p. 98 e bibliografia ivi citata. Dalle diverse norme che hanno regolato la dispensa volontaria dal celibato si evince che si è cercato di risolvere primariamente la situazione

ma non necessariamente a causa della consapevolezza della sua indegnità. Invece, nel caso previsto nella via amministrativa *ex officio*, ci troviamo anzitutto con una volontà del chierico che proviene dal fatto di sapere che se lui non chiede la dispensa volontariamente, allora sarà dimesso.

Il citato collegamento poi riemerge al momento dell'irrogazione della sanzione di dimissione dallo stato clericale in via amministrativa: con lo stesso atto (rescritto o decreto) si concede la dispensa da tutti gli oneri sacerdotali. Ciò è previsto sia nel mp *Sacramentorum sanctitatis tutela* che nelle facoltà speciali.²⁰ Tuttavia ciò è in contrasto con la normativa codiciale: il can. 291 prevede che la dimissione dello stato clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato.²¹ Di conseguenza è legittimo porsi diverse domande: vale la pena mantenere la disposizione codiciale o sarebbe preferibile modificare il codice nel senso della prassi vigente? Quale valore cerca di proteggere la norma del can. 291: difendere il celibato o imporre un castigo? Ma, si può ritenere una punizione che il chierico rimanga legato dall'obbligo del celibato? Il cambiamento operato nella prassi e nelle norme, non rifletterebbe una consapevolezza che il chierico dimesso non si sente più vincolato dal celibato e perciò sarebbe meglio liberarlo da tale obbligo?

morale del soggetto. Un altro conto è che ci possa essere anche una presa di coscienza della propria indegnità per il ministero. Più in sintonia con la citata normativa, Pappadia giustifica la dispensa nella "presunzione dell'irreversibilità dell'abbandono del sacro ministero ovvero dell'inidoneità del chierico interessato al suo esercizio". F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit., p. 241.

²⁰ Cf. mp. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, art. 21 § 2, 2. Le facoltà speciali I e III della C. per il Clero sono esplicite in questo punto: si parla di "casi di dimissione dallo stato clericale 'in poenam', con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall'ordinazione, compreso il celibato" e della "perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato" (C. PER IL CLERO, *Lettera circolare*, 19 aprile 2009, n. 5, cit., p. 664). In questa lettera circolare, nel trattare la II facoltà non si indica nulla riguardo alla dispensa. Da ciò Golab conclude che la II facoltà non rientrerebbe nella logica della dispensa dal celibato come atto di grazia: "en otros supuestos delictivos, contemplados en la segunda facultad (c. 1399), la aplicación de la sanción penal no va unida a la dispensa del celibato". M. GOLAB, *Facultades especiales*, cit., p. 681. Ma nell'annesso I della Lettera circolare del 17 marzo 2010, si trattano assieme le prime due facoltà e si prevede che il procedimento finisce con: "il decreto di dimissione dallo stato clericale, con la relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dalla sacra Ordinanza, compreso il celibato" (C. PER IL CLERO, *Lettera circolare*, 17 marzo 2010, cit., p. 231).

²¹ "Oltre ai casi di cui nel can. 290, n. 1, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato: questa viene concessa unicamente dal Romano Pontefice". Durante l'elaborazione del CIC si discusse su questo punto. Per alcuni la dimissione e la dispensa dovevano rimanere distinte. Per altri dovevano essere collegate. Cf. «Communicationes» 17 (1985) 80-82. Nella revisione del Libro II 'De Populo Dei', il segretario della Commissione di revisione del CIC si esprime così: "non si può ammettere che la perdita dello stato clericale comporti necessariamente la dispensa dal celibato, giacché sono due cose diverse". «Communicationes» 14 (1982) 84. Perciò fu incluso un nuovo testo molto simile al can. 291 (cf. *ibid.* p. 87).

Comunque mi sembra che sarebbe più logico e in armonia con i diversi istituti che, dopo aver irrogato la sanzione, si dia la possibilità al reo di chiedere alla Santa Sede la dispensa del celibato. In linea di massima sarebbe più coerente che per un delitto non si riceva una *gratia*. Altrimenti si potrebbe pensare che per ottenere un esonero la via sia la commissione di un delitto. Ciò sarebbe certamente causa di scandalo fra i fedeli. Come interpretare l'attuale prassi? Non sembra che si tratti di un atto di misericordia nei confronti del reo.²² Piuttosto è una misura per cercare di tagliare ogni vincolo con il chierico, perché non esercita più il ministero, non ha uffici ecclesiastici e inoltre non è più legato dall'obbligo del celibato.²³ Comunque un qualche legame ministeriale continua ad esserci perché il chierico può assolvere i peccati in certe circostanze (cf. cann. 292 e 976) il che significa che non è semplicemente un "laico".²⁴

²² Nelle norme del 1971 tale dispensa era considerata un atto di misericordia. Cf. S.C. PRO DOCTRINA FIDEL, *Normae ad apparandas in Curia diocesanis et religiosis causis reductionis ad statum laicalem cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis*, 13 gennaio 1971, n. VI, cit. p. 308. In qualche commento si è sottolineata l'esistenza di un certo equilibrio fra via punitiva e graziosa: "la compenetración de la vía penal y la vía graciosa alcanza su apogeo en el procedimiento de la dimisión *ex officio*, que se manifiesta como una solución diversa a la aplicación meramente punitiva, pero sin separarla radicalmente del campo disciplinar. Por lo tanto, la pérdida del estado clerical aplicada *ex officio* no tiene carácter puramente penal, ni tampoco gracioso, pero sí cabe dentro del campo disciplinar". M. GOLAB, *Facultades especiales*, cit., p. 681-682.

²³ "de esta forma cesa también ante la autoridad civil cualquier consecuencia del vínculo ministerial, al cual el clérigo estaba precedentemente ligado". D. CITO, *La pérdida*, cit., p. 98.

²⁴ Non si deve escludere che l'autorità ecclesiastica possa continuare ad avere alcune responsabilità nei confronti del chierico dimesso. Di fatto, in seguito a certi casi avvenuti negli Stati Uniti, si è cominciato a chiedersi se la soluzione giusta sia quella della dimissione del chierico: sembra troppo facile togliersi di mezzo il delinquente, e scaricare sulla società civile la responsabilità della prevenzione di altri delitti. È stato lodato il comportamento degli ordini religiosi che in casi del genere, hanno allontanato il religioso dal ministero, dai luoghi in cui può nuocere, e lo hanno collocato in strutture del proprio istituto dove sarà seguito e aiutato a vivere una vita di preghiera e penitenza. Sono in fondo consapevoli che continuano ad avere certe responsabilità almeno morali nei confronti di tali chierici. Cf. le iniziative della Conferenza di Superiori Maggiori e le decisioni delle assemblee riportate nella pagina web della citata conferenza: www.cmsm.org. Nel 2002 dichiarava questa conferenza nei confronti del religioso colpevole di tali delitti: "He is still our brother in Christ. We must share his burden. He remains a member of our family. Just as a family does not abandon a member convicted of serious crimes, we cannot turn our backs on our brother. If a religious has abused a child or adolescent, he is not only subject to civil and criminal law, but, according to the *Charter for the Protection of Children and Young People* adopted by the U.S. Conference of Catholic Bishops, he also cannot be reassigned to public ministries or be involved with young people. Though it may be long in coming, we must walk the journey with him through repentance, healing, forgiveness, and hopefully reconciliation (...) we place these men under severe restrictions after treatment and those with the greatest danger to the public are carefully supervised to avoid occasions where they can engage in abuse again. In situations where dismissal is appropriate, due process will be respected".

5. RUOLO DEL ROMANO PONTEFICE NELLA DIMISSIONE *EX OFFICIO*

Un altro punto caratteristico della dimissione *ex officio* è che prevede un coinvolgimento diretto del Romano Pontefice in prima persona. Alcuni casi sono presentati al Papa per decisione e per approvazione in forma specifica (cf. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, art. 21 § 2; facoltà speciale I e II della C. per il Clero e in alcuni casi indicati nella lettera della C. per l'Evangelizzazione dei Popoli).²⁵ Invece in altri casi non è il Romano Pontefice colui che prende la decisione (altri casi indicati nell'art. 21 § 2, 1 del *Sacramentorum sanctitatis tutela*²⁶).

È vero che la sanzione risulta specialmente grave, in quanto la perdita dello stato clericale comporta che il chierico non viene più considerato chierico dal punto di vista giuridico.²⁷ Ciò giustificherebbe che sia il Santo Padre a prendere la decisione (pari modo solo lui può concedere la dispensa dal celibato).²⁸ Tuttavia anche la gravità della decisione, che essendo approvata dal Papa in forma specifica, diventa inappellabile, rende la questione più delicata: non sarebbe logico che in questi casi si lasci qualche spazio ad un ricorso, qualora il chierico ritenga che sono stati lesi i suoi diritti? Un qualche ricorso si prevede già in alcuni casi: quando la decisione non è del Romano Pontefice ma del Dicastero.²⁹

²⁵ I casi delle facoltà speciali riguardano: i delitti previsti al cann. 1395, e 1394 § 1, e anche il caso del diacono che risulta indegno di essere ordinato presbitero. Cf. C. PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Lettera circolare*, 31 marzo 2009, cit., p. 69-70, e NUNZIATURA APOSTOLICA IN INDIA, *Lettera*, 23 aprile 2009, cit., p. 74-75. Anche la facoltà del 1997 della C. per l'Evangelizzazione dei Popoli era previsto che fosse il Papa a prendere la decisione e che l'approvasse in forma specifica (cf. C. PAPALE, *Il can. 1395*, cit., p. 57).

²⁶ Nel caso della facoltà speciale III, le due Lettere Circolari non indicano che la decisione spetta al Romano Pontefice. Perciò si potrebbe pensare che la dimissione avviene mediante rescritto della Sede apostolica con cui si dichiara la perdita dello stato clericale: si tratterebbe di un atto della Congregazione e non del Romano Pontefice, e perciò sarebbe soggetto a ricorso nelle modalità indicate nella Cost. Ap. *Pastor bonus*, art. 123. Tuttavia, nel commento alla Lettera circolare del 2010, Pappadia lascia intendere invece che si tratta sempre di un atto del Romano Pontefice. Questo autore riferisce che lo studio del caso da parte della Congregazione si può concludere con "l'applicazione della terza Facoltà speciale e la presentazione del caso al Romano Pontefice per la concessione del rescritto di *perdita dello stato clericale* e di *dispensa dall'obbligo del celibato*". F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit., p. 251. Se questo è così sarebbe necessario che ciò venga comunicato agli Ordinari.

²⁷ Da notare che non vi è alcun obbligo giuridico di sostentamento di colui che è stato dimesso dallo stato clericale. Cf. can. 1350 § 1.

²⁸ Inoltre, l'esigenza dell'approvazione in forma specifica potrebbe essere giustificata dal fatto che la dimissione *in poenam* in via amministrativa comporta la deroga del divieto di imporre pene perpetue in via amministrativa (cf. can. 1342 § 2). Comunque, l'art. 18 della cost. ap. *Pastor bonus* prevede l'approvazione comune del Papa per "le decisioni di maggiore importanza, ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai Capi dei Dicasteri speciali facoltà". GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, art. 18.

²⁹ All'art. 27 del mp *Sacramentorum sanctitatis tutela*, si offre la possibilità di presentare un ricorso, benché sia presso lo stesso Dicastero (Feria IV).

Inoltre ci si potrebbe chiedere se non sarebbe più rispettoso del sistema penale canonico che per i casi previsti nelle facoltà speciali, la decisione possa essere presa dal Dicastero e ammettere un ricorso all'interno del Dicastero e al Romano Pontefice. In questo modo, in applicazione del principio di sussidiarietà, la responsabilità delle decisioni non verrebbe riversata sul Romano Pontefice.

6. DIMISSIONE DALLO STATO CLERICALE E DICHIARAZIONE DELLA PERDITA DELLO STATO CLERICALE

La facoltà III concessa alla C. per il Clero risulta poco chiara dal punto di vista della sua configurazione giuridica. Infatti, si parla di *dichiarazione della perdita dello stato clericale*, ma non di una *sanzione penale*. Non si accenna ad una dimissione *in poenam*, come invece si fa per le altre due facoltà. Indipendentemente dalle discussioni in dottrina,³⁰ è evidente che un chierico non può abbandonare in modo illegittimo il ministero. Ciò potrebbe e dovrebbe essere oggetto di sanzioni da parte dell'autorità ecclesiastica, in particolare se il chierico ha abbandonato l'ufficio ecclesiastico.

Si potrebbe ipotizzare che l'abbandono di fatto per cinque anni ininterrotti possa essere interpretato come una volontà del chierico di non continuare nel ministero e quindi di non volere essere più considerato chierico dal punto di vista giuridico.³¹ Tuttavia sembra che in questi casi più che la volontà del chierico predomina la volontà dell'autorità ecclesiastica di fare chiarezza con i chierici, anche per il bene del Popolo di Dio: i fedeli hanno diritto di sapere quali ministri sacri sono in condizioni di svolgere il ministero e quali no. Infatti non sarebbe logico che un chierico che abbandona di fatto il ministero nella propria diocesi, amministri i sacramenti forse in altre diocesi a gruppi di fedeli che sanno che egli è chierico, ma ignorano che si trova in una

³⁰ Per Astigueta questa dimissione non ha necessariamente carattere penale. Cf. D. ASTIGUETA, *Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero*, «Periodica» 99 (2010) 28. Egli giustifica questa posizione per il fatto che si prevede nella lettera circolare la possibilità eccezionale di riammissione di questi chierici al ministero. Per Woestman invece si tratta di una sanzione penale (W. WOESTMAN, *Commentary on the Circular Letter*, «Studies in Church Law» 5 [2009] 66). Per Cito si tratta di un caso *sui generis* (D. CITO, *La pérdida*, cit., p. 91, n. 39).

³¹ «L'assenza volontaria ed illecita ultraquinquennale di un chierico dal sacro ministero, può essere ricondotta alla previsione generale del can. 1399, CIC (cfr. can. 276 § 2, 1, CIC), è infatti considerata come *elemento oggettivo* da cui si ricava, per mezzo di una presunzione semplice, la *volontà soggettiva* del chierico di uscire *dallo stato clericale*, ossia abbandonare il sacro ministero, con il complesso di diritti e dei doveri che ne qualificano lo *status*. L'Ordinario d'incardinazione competente si renderà quindi interprete della volontà manifestata oggettivamente dal chierico (*ex concludentibus factis*), chiedendo che essa venga accertata e "dichiarata", con la concessione da parte del Romano Pontefice di un *rescritto* grazioso di *perdita dello stato clericale* e di *dispensa* dall'obbligo del *celibato* (cfr. cc. 290 3, 291 CIC)". F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit., p. 246-247.

situazione irregolare.³² Ma nemmeno risulta ammissibile mantenere nello *status* di ministro sacro colui che di fatto non vuole assolutamente svolgere il ministero o farlo nella comunione della Chiesa.

7. CONCLUSIONE

Da quanto riportato nelle pagine precedenti sembra chiaro che la dimissione dallo stato clericale *ex officio* in via amministrativa risponde a situazioni eccezionali. Si tratta di una via aperta per far fronte a problemi pastorali urgenti di natura straordinaria. Di conseguenza, la Chiesa dovrà da un lato, cercare di adoperare le vie normali per l'applicazione delle sanzioni perpetue, e dall'altro, adoperarsi per rientrare in una situazione di normalità dove non ci siano o diminuiscano fortemente quei comportamenti delittuosi o profondamente illeciti dei ministri sacri. Dinanzi alle malattie letali la soluzione non è lasciare che queste producano la morte dei malati, ma prevenire con delle misure concrete perché la malattia non possa diffondersi, e cercare di sradicarla, senza trascurare il dovere di cercare di guarire il malato qualora ciò sia possibile. La dimissione *ex officio* sarebbe quasi un modo veloce di seppellire i morti, ma ciò non è sufficiente per debellare la malattia. La risposta della Chiesa a questa crisi esige non solo avere dei mezzi giuridici per infliggere o dichiarare la perdita dello stato clericale, ma anche attivarsi per creare un ambiente dove i germi della malattia non possano attecchire e dove si renda possibile la guarigione di colui che è stato infettato. Ciò richiede, ad esempio, una accurata attenzione nella selezione e formazione dei candidati al sacerdozio, e dare vita a presbiteri diocesani in cui si viva la fraternità sacerdotale e si rispettino i diritti dei chierici ad avere i mezzi necessari per poter vivere in conformità alle esigenze della propria vocazione. Tutto ciò costituisce un diritto del Popolo di Dio.

³² Astigueta vede queste situazioni soggiacenti la fattispecie contemplata nella III facoltà speciale. Cf. D. ASTIGUETA, *Facoltà concesse*, cit., p. 24.

GIURISPRUDENZA